

ALLEGATO "A" REP.90366 RACC.36224

STATUTO

**Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile, una Società Consortile in forma di Società a responsabilità limitata denominata "t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l.”.

**Articolo 2 - Sede**

La Società Consortile ha sede legale in Treviso.

Con delibera dell'organo amministrativo possono essere istituiti o soppressi uffici, succursali, agenzie, rappresentanze e/o unità locali comunque denominate in Italia o all'estero.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro Imprese.

**Articolo 3 - Durata**

La durata della Società Consortile è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (trentun dicembre duemilacinquanta). Essa può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.


**Articolo 4 – Oggetto sociale**

La Società non ha scopo di lucro e la sua finalità principale ma non esclusiva consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Gli utili sono reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei risultati o nell'insegnamento.

La Società consortile a responsabilità limitata persegue finalità d'interesse pubblico e la sua istituzione s'inquadra nell'ambito dei fini di promozione dell'economia locale perseguiti dalle Camere di Commercio aderenti, segnatamente laddove si riscontra l'assenza o la non sufficienza di iniziative private.

La Società può svolgere attività economica di fornitura di servizi a valore aggiunto. In particolare, essa ha per oggetto di:

- 1) svolgere attività di ricerca, prevalentemente di carattere applicativo, per quanto concerne i nuovi prodotti, processi o servizi, con particolare attenzione alla ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'ingegneria, del design industriale e delle attività di innovazione digitale, nonché di *benchmarking* sulle stesse tematiche;
- 2) promuovere lo sviluppo e la diffusione dell'innovazione tecnologica, l'applicazione della ricerca scientifica, l'utilizzo delle informazioni e la crescita di una cultura d'impresa orientata all'innovazione anche attraverso l'erogazione di servizi di *Program e Project Management*;
- 3) erogare servizi che rispondano a bisogni di ricerca, innovazione, qualità, sicurezza, tutela dell'ambiente e certificazione di imprese ed organizzazioni, condurre collaudi e analisi tecniche di prodotti, svolgere attività di certificazione di prodotto e di attestazione della conformità in applicazione di direttive comunitarie in qualità di organismo notificato, anche attraverso la gestione di laboratori, centri di ricerca e sviluppo del prodotto;
- 4) curare la raccolta e la diffusione dell'informazione sulle tecnologie, sulle normative tecniche e la certificazione;
- 5) progettare e realizzare attività di formazione e di aggiorna-



mento connesse agli scopi della Società e rivolte agli imprenditori, al personale delle imprese e ai giovani, diplomati e laureati;

6) offrire opportunità di inserimento e reinserimento professionale qualificante alle persone in cerca di occupazione, facilitando l'informazione, l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro, anche attraverso le attività di stage, di incontro domanda-offerta e per lo sviluppo di nuova imprenditorialità;

7) promuovere la cultura per lo sviluppo di nuova impresa e svolgere attività di accelerazione e incubazione, fisica e virtuale, di imprese.

Per il raggiungimento degli scopi sopraindicati, la Società può stipulare specifiche convenzioni con affini laboratori o altri centri di trasferimento tecnologico nazionali e internazionali, e può associarsi ad organismi nazionali anche per favorire le garanzie richieste dalle norme comunitarie per la libera circolazione dei prodotti all'interno dell'Unione Europea e per lo sfruttamento delle opportunità commerciali e scientifiche offerte da accordi bilaterali extracomunitari.

La Società può, inoltre, prestare altri servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Società Consortile può altresì:

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e commerciali, escluso il fine di collocamento;

- richiedere, per conto e nell'interesse delle Camere di Commercio, finanziamenti, contributi e concessioni nazionali e comunitari relativi a programmi inerenti l'oggetto sociale;

- operare, ai sensi delle disposizioni vigenti, come istituto di pagamento limitatamente alla prestazione dei servizi di cui al punto 3) dell'allegato alla direttiva comunitaria 2007/64/CE; - realizzare quant'altro necessario ed opportuno per il conseguimento dell'oggetto sociale.

#### **Articolo 5 – Capitale sociale**

Il capitale sociale è determinato in Euro 320.000,00 (trecentoventimila virgola zero zero).

#### **Articolo 6 – Variazioni del Capitale sociale**

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci il capitale sociale può essere aumentato con offerta di sottoscrizione ai Soci in proporzione alla quota posseduta.

La Società può esercitare i diritti consentiti dalla legge nei confronti dei Soci morosi.

#### **Articolo 7 – Qualità dei soci**

In ragione delle finalità consortili della Società possono essere Soci della stessa esclusivamente le Camere di Commercio, loro Unioni ed altri enti pubblici.

Non è consentita la partecipazione, anche minoritaria, di soggetti diversi da quelli sopra indicati e, in particolare, di soggetti aventi natura privatistica.

#### **Articolo 8 – Organi della società**

Gli organi della Società sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio di Amministrazione e, al suo interno, il Presidente
- l'Amministratore Unico
- L'Organo di controllo e revisione

E' fatto divieto di istituire organi diversi o ulteriori a quelli prescritti dalle norme generali o necessari al perseguimento delle finalità sociali.

E' fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

#### **Articolo 9 – Assemblea dei soci**

L'assemblea legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci consorziati.

All'assemblea è demandata la determinazione degli indirizzi strategici della società e l'approvazione del piano annuale di attività e del budget per l'anno successivo.

Parimente è demandata all'assemblea l'approvazione dei contributi obbligatori da parte dei soci, l'acquisto, vendita e permuta di immobili e l'assunzione e vendita di partecipazioni in società.

Ciascun socio, qualora ritenga che l'organo amministrativo non stia eseguendo la propria attività secondo gli indirizzi e i piani approvati dall'Assemblea, può richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico che l'argomento venga posto in discussione, mediante inserimento nell'ordine del giorno, in occasione della prima assemblea utile.

Per l'intervento all'Assemblea si applicano le disposizioni di legge.

#### **Articolo 10 – Riunioni dell'Assemblea**

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede della società con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telegramma, il telefax, la posta elettronica certificata, o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, possono sostituire la lettera raccomandata.


L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'Organo di Controllo, e nessuno si sia opposto alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte l'anno: una per l'approvazione del bilancio e l'altra per la determinazione degli indirizzi strategici della società e l'approvazione del piano annuale di attività e del budget per l'anno successivo.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può essere convocata anche oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma non oltre i centottanta giorni, qualora la predisposizione del bilancio annuale da parte degli Amministratori non si rendesse possibile entro il termine ordinario a causa della mancanza dei dati definitivi dei bilanci approvati delle imprese controllate o collegate necessari per la corretta valutazione delle corrispondenti partecipazioni e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità e purché non vi sia opposizione di almeno un terzo dei soci, le riunioni dell'Assemblea possono essere validamente tenute in audio conferenza o audio-videoconferenza, purché risulti garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire o-



ralmente, in tempo reale su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; dovranno tuttavia essere presenti almeno il Presidente o chi ne fa le veci e il Segretario nel luogo di convocazione scelto per la riunione.

L'Assemblea è comunque convocata quando sia richiesto ai sensi di legge.

#### **Articolo 11 – Intervento dei soci in Assemblea**

Ogni Socio consorziato che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta nel rispetto del disposto dell'art. 2479 bis - secondo comma Codice Civile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega.

#### **Articolo 12 – Organi dell'assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In difetto, l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario anche non Socio e, se lo ritiene necessario, due scrutatori scelti tra i Soci o i componenti l'Organo di controllo. La nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea viene redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

#### **Articolo 13 – Quorum costitutivo e deliberativo**

L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza dei Soci consorziati che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta dei votanti, in base alla quota di capitale posseduta.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera, sempre a maggioranza assoluta dei votanti, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci consorziati intervenuti.

L'Assemblea nomina gli Amministratori secondo le previsioni di cui all'art.15. Nomina altresì il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 14 – Organo Amministrativo**

La Società Consortile è amministrata da un amministratore unico o, in alternativa, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri secondo quanto stabilito dall'Assemblea al momento della nomina, in base alla complessità organizzativa richiesta dalle attività e nel rispetto della normativa vigente anche in materia di parità di genere.

All'interno del Consiglio di Amministrazione deve assicurata la presenza dei componenti aventi i requisiti soggettivi e di genere previsti dalla legge. Risulteranno pertanto eletti in ordine decrescente i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti, scartando dalla graduatoria quelli appartenenti alle categorie soggettive e di genere saturate da chi li precede.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.

#### **Articolo 15 – Sostituzione degli Amministratori**

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministrato-

ri, si procederà a norma dell'art. 2386 del Codice Civile.

Qualora il numero dei Consiglieri in carica fosse ridotto alla metà o a meno della metà, tutti gli Amministratori si intendono decaduti e l'Organo di Controllo deve convocare l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 16 – Presidente e Amministratore delegato**

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, qualora a ciò non abbia provveduto l'Assemblea, e ne determina i poteri, nel rispetto della normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica.

Il Consiglio può assegnare a un solo consigliere particolari deleghe, nei limiti dell'art. 2381 c.c. e delle disposizioni di legge in materia di società a partecipazione pubblica.

Il Consiglio nomina pure un Segretario, il quale può essere scelto anche fra persone estranee al Consiglio.

#### **Articolo 17 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove nell'ambito del territorio italiano, quando il Presidente, o chi ne fa le veci, ritiene di convocarlo e quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. Le convocazioni si fanno con telegrammi, fax, posta elettronica certificata o con altri mezzi idonei a dar prova della regolare ricezione, o lettere raccomandate a domicilio almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza nei quali possono avere luogo con invito a mezzo telegramma o fax trasmessi almeno due giorni prima. Della convocazione viene nello stesso modo data notizia all'Organo di controllo.

Qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità e purché non vi sia opposizione di almeno un terzo degli amministratori, le riunioni del Consiglio possono essere validamente tenute in audio conferenza o audio-videoconferenza, purché risulti garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; dovranno tuttavia essere presenti almeno il Presidente o chi ne fa le veci e il Segretario nel luogo di convocazione scelto per la riunione.

#### **Articolo 18 – Quorum costitutivo e deliberativo**

Le sedute sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, ove nominato. Possono essere ammessi altri dirigenti della Società.


Per la validità della seduta del Consiglio occorre la presenza effettiva della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità di cui al precedente art. 18, 1° comma, purché sia presente l'intero Consiglio di Amministrazione e l'intero Organo di controllo, fatto salvo il diritto di ciascuno componente di opporsi alla trattazione di singoli argomenti.

Delle deliberazioni del Consiglio viene redatto verbale in apposito libro, a norma di legge, firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario.

#### **Articolo 19 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione – Amministratore Unico**

La gestione operativa dell'impresa è affidata al Consiglio di Amministrazione.



ne e/o all'amministratore delegato, nell'ambito delle deleghe conferite, i quali agiscono per l'attuazione dell'oggetto sociale nel rispetto delle delibere assembleari e nei limiti dei poteri ad essi attribuiti dalla legge e dal presente statuto.

In particolare il Consiglio provvede alla nomina del Direttore Generale e di altri dirigenti della Società, determinandone i poteri anche attraverso il conferimento di specifiche procure. Altresì, i medesimi poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione spettano all'Amministratore Unico, ove nominato.

#### **Articolo 20 – Rappresentanza legale**

L'uso della firma sociale e la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'eventuale amministratore delegato, nell'ambito delle deleghe ricevute, nonché al direttore generale nell'ambito dei poteri conferiti.

#### **Articolo 21 – Organo di Controllo e revisione**

L'Organo di controllo è costituito in forma monocratica, salvo diversa decisione dell'Assemblea. In caso di composizione collegiale, esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti. L'organo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Esso è rieleggibile.

Le sue attribuzioni sono stabilite dalla legge. Per l'elezione e i requisiti dei suoi componenti si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti, mentre gli emolumenti sono stabiliti dall'Assemblea al momento dell'elezione.

L'organo di controllo, ove consentito dalla legge, svolge anche le funzioni di revisione legale dei conti.

All'interno dell'Organo di Controllo deve essere assicurata la presenza dei componenti aventi i requisiti soggettivi e di genere previsti dalla legge. Risulteranno pertanto eletti in ordine decrescente i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti, scartando dalla graduatoria quelli appartenenti alle categorie soggettive e di genere saturate da chi li precede.

#### **Articolo 22 - Bilancio**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio sociale, l'organo amministrativo compila il bilancio secondo le norme commerciali e contabili e con l'osservanza delle disposizioni di legge. Il bilancio deve essere ricevuto dall'Organo di controllo con la relazione ed i documenti giustificativi almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea ordinaria.

#### **Articolo 23 – Destinazione degli utili**

La Società Consortile non ha scopo di lucro e in considerazione delle finalità di interesse pubblico della Società, gli eventuali avanzi netti di esercizio, dedottone almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, sono a disposizione dell'Assemblea nel quadro delle finalità consortili.

#### **Articolo 24 – Contributi consortili e ricavi propri della società**

I soci sono tenuti a versare i contributi obbligatori necessari al funzionamento della società per lo svolgimento delle attività istituzionali non economiche della medesima, commisurati alla propria quota di partecipazione, in base a quanto approvato dall'Assemblea dei soci. I contributi consortili sono destinati al sostegno dell'attività finalizzata al raggiungimento degli scopi i-

stituzionali di carattere non economico, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. La società in questo senso persegue l'obiettivo di assicurare, mediante acquisizione di risorse proprie, la copertura delle spese connesse alle proprie attività economiche.

Essa detiene e rende accessibile ai soci e a chiunque ne sia legittimato una contabilità idonea allo scopo di identificare le attività economiche rispetto a quelle istituzionali non economiche.

#### **Articolo 25 – Recesso del socio**

In tutti i casi previsti dall'art. 2473 del codice civile ciascun Socio può recedere dalla Società secondo i termini e le modalità previste da detta norma, ovvero, per quanto da essa non disciplinato, previste dall'art. 2437 bis del codice civile.

Ciascun Socio avrà altresì facoltà di recedere dalla Società qualora si trovi in dissenso sulla misura dei contributi obbligatori, sulla determinazione degli indirizzi strategici e del piano annuale di attività oppure sulla gestione amministrativa della società.

Il rimborso delle quote è determinato in base al successivo art. 28 del presente Statuto.

#### **Articolo 26 – Esclusione del socio**

In caso di grave ritardo nell'adempimento agli obblighi consortili, può disporsi l'esclusione del Socio. Sull'esclusione decide l'Assemblea deliberando con la maggioranza del capitale, esclusa la quota del Socio consorziato nei cui confronti viene pronunciata.

L'Assemblea determina anche il regolamento delle pendenze con il Socio.

#### **Articolo 27 – Rimborso delle quote**

La quota del Socio consorziato receduto o escluso è ad esso rimborsata in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenuto conto della valutazione di mercato al momento del recesso.

#### **Articolo 28 – Scioglimento della società**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, si procede alla liquidazione a mezzo di uno o più liquidatori, nominati dall'Assemblea straordinaria, che ne determina i compensi, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

#### **Articolo 29 - Controversie**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, dovranno essere in primo luogo sottoposte ad un tentativo di conciliazione da svolgersi secondo la procedura prevista dal Regolamento di conciliazione della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Milano.

Qualora non si addivenga, nei tempi stabiliti dal Regolamento, alla conciliazione tra le parti, le controversie saranno deferite al giudizio di un Collegio costituito da tre arbitri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente della Corte di Appello di Venezia che dovrà provvedervi entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui non vi provveda entro il termine indicato, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale civile di Treviso.

Gli arbitri decideranno in via rituale, secondo diritto e a maggioranza, attenendosi alla normativa vigente. La sede dell'arbitrato sarà in Treviso, presso il domicilio eletto dal Presidente del Collegio.

La domanda di arbitrato dovrà essere depositata nel registro delle imprese



ed il lodo dovrà essere reso, salvo proroghe, entro centottanta giorni dall'accettazione dell'ultima nomina.

La soppressione della clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

La presente clausola compromissoria si applicherà alle controversie che insorgano tra amministratori, organo di controllo e liquidatori tra loro e/o con la Società. La clausola troverà applicazione dopo che gli amministratori, organo di controllo e liquidatori avranno accettato la rispettiva carica.

**Articolo 30 – Diritti particolari di alcune categorie di soci**

Ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., per l'adozione delle seguenti decisioni:

- A) qualsiasi modificazione statutaria, compresa espressamente anche la modifica del presente articolo,
- B) la circolazione di partecipazioni sociali,
- C) l'ingresso di nuovi soci,
- D) le operazioni sul capitale sociale,
- E) la liquidazione della società,
- F) la trasformazione, fusione o scissione,
- G) l'esclusione,
- H) l'assegnazione ai soci del corrispettivo di vendita di eventuali partecipazioni sociali o di asset societari,
- I) la nomina e revoca delle cariche sociali;

è richiesto, oltre al raggiungimento dei quorum deliberativi di cui al precedente art. 12, il voto favorevole di tutti i soci costituiti da Camere di Commercio presenti nella compagine sociale indipendentemente dall'entità della quota di partecipazione detenuta.

F.to Paolo TALICE

\*\*\*\*\*

La presente copia composta da 8 pagine è conforme all'originale, munito delle firme prescritte dalla legge e si rilascia per GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

Treviso, li

22 APR. 2020

